

**R E G I O N E P U G L I A**

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1407** del 05/09/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2017/00034

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento regionale "Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5. L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923- Modifiche ed integrazioni".

L'anno 2017 addì 05 del mese di Settembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Nessuno assente.
Presidente Michele Emiliano	
V.Presidente Antonio Nunziante	
Assessore Loredana Capone	
Assessore Filippo Caracciolo	
Assessore Anna Maria Curcuruto	
Assessore Leonardo di Gioia	
Assessore Sebastiano Leo	
Assessore Michele Mazzarano	
Assessore Salvatore Negro	
Assessore Raffaele Piemontese	
Assessore Alfonsino Pisicchio	

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente *ad interim* del Servizio Risorse Forestali e confermata dal dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, riferisce quanto segue.

La materia del pascolo su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 è disciplinata dal Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 "*L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923*".

Gli stakeholders del tavolo tecnico afferenti il precitato regolamento, istituito con apposite D.D.S. del Servizio Foreste n. 70/2014, integrata con D.D.S 73/2014, hanno manifestato la volontà di ridiscutere il precitato regolamento regionale al fine di renderlo più aderente con le esigenze del territorio.

Tale attività di rivisitazione è stata effettuata dalla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali in collaborazione con i rappresentanti dei precitati stakeholders di seguito elencati:

- Coldiretti Puglia;
- Confagricoltura Puglia
- Parco Nazionale Alta Murgia
- A.R.A. Puglia
- CIA Puglia
- Consorzio di bonifica di Capitanata
- Parco Nazionale del Gargano
- Federazione Regionale Agronomi e Forestali
- Arif Puglia, sede di Foggia e sede di Bari

L'attività si è conclusa con la redazione di apposito verbale, agli atti della Sezione, e con il recepimento di una serie di osservazioni emerse e finalizzate a chiarire dubbi e/o difficoltà applicative del regolamento vigente.

Ne consegue che il nuovo articolato semplifica le procedure operative, disciplina meglio le attività dell'ARIF, ente gestore del patrimonio forestale regionale, e deroga, a specifiche condizioni, l'aumento del carico di bestiame nelle superfici boschive.

Nello specifico, i principali elementi di modifica e di integrazione del Regolamento proposto sono di seguito esplicitati:

- abrogazione del pascolo nei soprassuoli cespugliato e arborati in quanto non cartografati dal sistema informatico del sit-puglia all'interno del PPTR;



- pascolo consentito nelle fustaie coetanee e nei cedui avviati ad alto fusto.
- autorizzazione sostituita da comunicazione, salvo che per alcuni casi particolari;
- modulistica stralciata dal regolamento e rinvio a successivo atto dirigenziale;
- esercizio del pascolo vietato nelle aree percorse del fuoco e nuova comunicazione/autorizzazione per l'esercizio con un buffer di almeno 20 metri dalle precitate aree;
- programma dell'attività pascoliva nel demanio Forestale Regionale e relativa autorizzazione da parte della competente struttura regionale;
- modifica dei titoli preferenziali per i concessionari del demanio regionale forestale;
- aumento del 10% dei canoni di concessione al pascolo rispetto alle tariffe del 2014;
- deroga al carico di bestiame nel bosco solo per determinate condizioni.

Per quanto sin qui esposto, si propone di approvare l'allegato schema di regolamento regionale Regolamento Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923. Modifiche ed integrazioni", che dovrà seguire l'iter prefigurato dall'art. 44 della Legge Regionale 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta regionale, così come puntualmente definito dalle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001, nonché dell'art. 44, comma 1, della legge regionale n. 7/2004 – "Statuto della Regione Puglia".

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal dirigente del Servizio e dal dirigente della Sezione;


a voti unanimi espressi nei modi di legge;




DELIBERA

- di approvare lo schema di regolamento regionale recante "REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5 "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923" - Modifiche ed integrazioni", riportate nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretario della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e dei termini di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n. 44/2014;
- di rinviare a successivo provvedimento, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA



 Dott.ssa Carmela Moretti
 della Giunta Regionale
 Dotta CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


dott. Michele Emiliano





I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.


Il titolare di P.O. "Demanio Forestale" Dott. Fabio Nicolosi 

Il Dirigente *ad interim* del Servizio Risorse Forestali Dott. Domenico Campanile 

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali Arch. Fernando Di Trani 

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione ai sensi del DPGR n. 443/2015.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale Prof. Gianluca Nardone 

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia 

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott.a CARMELA MORETTI
Carmela Moretti



ALLEGATO A

REGOLAMENTO REGIONALE 26 febbraio 2015, n. 5

“L’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto - Legge n. 3267/1923 - Modifica ed integrazione” .

Art. 1**Modifica all’articolo 1**

1. Al comma 1) lettera a) la parola “autorizzatorie” viene cancellata
2. Al comma 1) lettera a) le parole “*arbustivo ed erbaceo*” sono cancellate e sostituite da “*e pascolivo*”
3. Al comma 2) la “*e*” prima della parola “*regionali*” viene sostituita dalla “*;*”
4. Al comma 2) dopo la parola “*regionali*” si aggiungono le parole “*e comunali*”,
5. Al comma 2) dopo la parola “*vigente*” si elimina la frase “*in materia di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico*” e si aggiunge “*e dal presente regolamento.*”

Art. 2**Modifica all’articolo 2**

1. Al comma 2) le parole “*Nelle fustaie e cedui coetanei e*” vengono eliminate.
2. Al comma 2), dopo la frase della lettera d. “*d. ad altitudine superiore a 600 (seicento) metri dal 1° aprile al 31 ottobre.*” Si aggiunge a capo la frase “*A seguito di valutazioni circa lo stato vegetativo del bosco, opportunamente documentato da tecnico abilitato, il pascolo è consentito nelle fustaie coetanee e nei cedui avviati ad alto fusto.*”
3. Al comma 4) la frase “*Resta ferma la facoltà del competente Servizio della Regione Puglia di autorizzare l’esercizio del pascolo*” viene eliminata ed è sostituita dalla frase “*Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può essere esercitato.*”

Art. 3**Modifica all’articolo 3**

1. Al comma 1) vengono eliminate le parole “*(terreni utilizzati a pascolo, pascolo cespugliato, pascolo arborato)*”
2. Al comma 1) la parola “*autorizzato*” è sostituita dalla parola “*consentito*”
3. Al comma 2) la frase “*Resta salva la facoltà del competenze Servizio della Regione Puglia di autorizzare l’esercizio del pascolo*” viene sostituita da “*Il pascolo, sulla base di relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, può essere esercitato*” ;
4. Al comma 2) dopo la frase “*stabiliti al co. 1)*” si aggiunge la frase “*in funzione dell’andamento climatico stagionale e*”

Art. 4**Modifica all’articolo 6**

1. Al comma 2) la parola “*consentire*” viene sostituita da “*autorizzare*”;
2. Al comma 3) lettera a) la parola “*consentire*” viene sostituita da “*autorizzare*”



7.

Art. 5
Modifica all'articolo 7

1. Al comma 2, la parola "*duecentocinquantacento*" viene sostituita da "*duecentocinquanta*"

Art. 6
Modifica al CAPO II

1. Al capo II, la parola "*AUTORIZZAZIONE*" viene sostituita da "*COMUNICAZIONE*"

Art. 7
Modifica all'art. 8

1. Nel titolo la parola "*Autorizzazione*" viene sostituita da "*Comunicazione*".
2. Al comma 1) la frase "*autorizzazione rilasciata dal competente Servizio*" è sostituita dalla frase "*comunicazione effettuata alla competente Struttura*".
3. Al comma 2) l'intera frase "*L'istanza di autorizzazione al pascolo, redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata dalla documentazione indicata (all. A), può essere inoltrata per l'intero anno solare al competente Servizio della Regione Puglia, che rilascia il provvedimento di autorizzazione previa acquisizione del parere, se dovuto, dell'Ente di Gestione delle aree naturali protette*" viene sostituita dalla frase "*La comunicazione alla attività pascoliva, può essere inoltrata per l'intero anno solare alla competente Struttura Regionale. Qualora i terreni interessino superfici ricadenti in aree naturali protette il richiedente è tenuto a comunicarlo anche all'Ente di Gestione*".
4. Al comma 3) la parola "*domanda*" viene sostituita da "*comunicazione*".
5. Al comma 3) la frase "*del competente Servizio della regione Puglia*" viene sostituita dalla frase "*della competente struttura regionale*".
6. Al comma 3) dopo il punto si deve aggiungere la seguente frase "*Qualora i terreni siano di proprietà Demaniale Regionale il beneficiario deve possedere i requisiti di cui al comma 2, articolo 10 del presente Regolamento*".
7. Al comma 5) la frase "*Il procedimento si conclude con il provvedimento di autorizzazione al pascolo entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza*" viene cancellata ed è sostituita dalla frase "*Per i casi di cui all'art. 5, comma 2 e art. 6, commi 2 e 3, del presente Regolamento, la competente struttura regionale rilascia apposita autorizzazione a seguito di presentazione di relazione a firma di tecnico abilitato ed il procedimento di autorizzazione al pascolo si conclude entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Tale autorizzazione ha validità annuale.*"
8. All'articolo 8 viene aggiunto il comma 6 "*La comunicazione ha validità biennale.*"
9. All'articolo 8 viene aggiunto il comma 7 "*In caso di incendi la comunicazione/autorizzazione decade e l'esercizio del pascolo è vietato. La nuova comunicazione/autorizzazione per l'esercizio del pascolo deve escludere le aree percorse dal fuoco con un buffer di almeno 20 metri.*"

Art. 8
Modifica al CAPO III

1. Al capo III, il titolo "*CONCESSIONE SUI TERRENI DEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE*" viene sostituito dal titolo "*CONCESSIONE ALL'ATTIVITA' PASCOLIVA NEL DEMANIO FORESTALE REGIONALE*"



8.

Art. 9
Modifica all'art. 9

1. Il titolo dell'articolo 9 la parola "sul " viene sostituita da "al pascolo nel "
2. Al comma 2) la frase : "precedente art. 8" è cancellata ed è sostituita dalla frase "successivo comma 3)"
3. Al comma 3) l'intera frase "L'istanza di concessione al pascolo di cui al comma 2 è redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento e corredata della documentazione indicata (all. B)" viene cancellata ed è sostituita dalla frase "L'ARIF entro il 15 aprile di ogni anno propone il programma dell'attività pascoliva nel demanio Forestale Regionale alle competenti strutture regionali. Detto programma è oggetto di specifica autorizzazione da parte della competente struttura regionale".
4. Al comma 4) la frase "al competente Servizio" è cancellata ed è sostituita dalla frase "alle competenti strutture".
5. All'articolo 9 viene aggiunto il comma 5) che testualmente recita : "Le istanze di concessione al pascolo devono essere presentate all'ARIF entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le concessioni saranno rilasciate dall'ARIF in funzione degli UBA detenuti dall'allevatore. La validità della concessione è annuale"

Art. 10
Modifica all'art. 10

1. Al comma 2) lettera a) la parola "limitrofe" è cancellata ed è sostituita dalla parola "confinanti"
2. Al comma 2) lettera b) dopo il punto si aggiunge la frase "Il suddetto titolo preferenziale può essere esercitato per un massimo di quattro volte consecutive. Dopo il quarto anno il titolo preferenziale decade ed è sostituito dal possesso del requisito di "giovane allevatore insediato".

Art. 11
Modifica all'art. 11

1. Al comma 1) la data "2014" è sostituita da "2018".
2. Al comma 1) lettera a) l'importo di "2,50" è sostituito da "2,80".
3. Al comma 1) lettera b) l'importo di "2,00" è sostituito da "2,20".
4. Al comma 1) lettera c) l'importo di "0,60" è sostituito da "0,70".
5. Al comma 1) lettera d) l'importo di "2,00" è sostituito da "2,20".
6. Al comma 1) lettera e) l'importo di "0,60" è sostituito da "0,70".

Art. 12
Modifica all'art. 12

1. Al comma 1) dopo la frase "oggetto di" si aggiunge la frase "comunicazione e/o"
2. Al comma 1) lettera b) il numero diventa da ",60" a "0,60"



3

Art. 13
Modifica all'art. 13

1. Al comma 1) la parola "per" viene eliminata.
2. Al comma 1) tutta la frase della lettera b) viene eliminata.
3. Al comma 1) tutta la frase della lettera c) viene eliminata.
4. Il comma 1) lettera "d." diventa lettera "b."
5. Al comma 2) dopo il punto si aggiunge la frase *"Il carico di bestiame nel bosco può essere aumentato previa dimostrazione di specifica compatibilità attraverso la presentazione di una relazione tecnica agronomica-forestale con riferimento ai caratteri botanici, vegetazionale. Il carico non può essere aumentato oltre 1 UBA ogni 3 ettari per le superfici boschive non inferiori a 10 ettari"*.
6. Al comma 3) dopo la parola "terreni" si aggiunge la frase *"del demanio pubblico"*.

Art. 14
Modifica all'art. 14

1. Al comma 1) lettera b) la frase *"dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero nel"* viene sostituita dalla frase *"rispetto a quanto comunicato o autorizzato o a quanto prescritto dal"*.
2. Al comma 1) lettera c) la frase *"del regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10"* viene cancellata e sostituita dalla frase *"della normativa regionale vigente sui tagli boschivi"*.
3. Al comma 1) lettera d) la frase *"immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato"* viene cancellata ed è sostituita dalla frase *"immettere nelle aree comunicate e/o autorizzate un numero di capi superiore rispetto a quanto comunicato e/o autorizzato."*

Art. 15
Modifica all'art. 15

1. Al titolo la parola "autorizzazione" è sostituita dalla frase *"dell'esercizio del pascolo"*.
2. Al comma 1) la frase *"della autorizzazione"* è cancellata ed è sostituita dalla frase *"dell'esercizio del pascolo"*
3. Al comma 1) lettera c) la parola *"dell'autorizzazione"* è cancellata ed è sostituita dalla frase *"della comunicazione o autorizzazione"*.
4. Al comma 2) la frase *"al rilascio di una nuova autorizzazione al pascolo"* è cancellata ed è sostituita dalla frase *"all'esercizio del pascolo"*.

Art. 16
Modifica all'art. 16

1. Al comma 1) la frase *"ai funzionari regionali di cui all'art. 17, comma 3), della L.R. 7 marzo 2003, n. 4 "Disposizioni in materia di gestione del patrimonio indisponibile della Regione"* viene eliminata ed è sostituita dalla frase *"dalla struttura regionale di vigilanza ambientale"*

Art. 17
Modifica all'art. 19

1. l'articolo 19 "abrogazione" diventa articolo 20 "abrogazione"



Art. 18
Nuovo art. 19

1. l'articolo 19 ha come titolo "modulistica"
2. il testo del nuovo articolo 19 è il seguente : "Le istanze di autorizzazione e concessione dovranno essere presentate sulla base di apposita modulistica approvata con apposito provvedimento dirigenziale"

Art. 19

1. gli allegati al Regolamento Regionale A, A1, B, B1, e l'indice finale vengono abrogati.

IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO DA N. 5 PAGINE
 IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE
 E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
 Arch. Fernando Di Trani



[Handwritten signature of Arch. Fernando Di Trani]

[Faint, illegible text, possibly a stamp or administrative markings]



114



Allegato unico alla deliberazione
n. 1404 del 5/09/2017
composta da n 5 (cinque) facciate

Il Segretario della G.R. Il Presidente

Carmela Moretti

Dott.ssa CARMELA MORETTI

Antonio Pulicano
Dott. ANTONIO PULICANO

**REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.**

La presente copia, composta da n°.....
facciate, è conforme all'originale depositato presso
il Segretariato Generale della G.R. - 6 SET 2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa CARMELA MORETTI



Olivero

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consigliere il 21/09/2017